

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020

Art. 1

(Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2020)

1. È approvato il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti e così composto:

- 1)** conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria redatto secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- 2)** quadro generale riassuntivo;
- 3)** verifica degli equilibri di bilancio;
- 4)** prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- 5)** prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- 6)** prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 7)** prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- 8)** prospetto degli impegni per titoli, missioni, programmi e macroaggregati;
- 9)** tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- 10)** tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- 11)** prospetto relativo ai costi per missione;

- 12)** prospetto relativo alla politica regionale unitaria;
- 13)** prospetto dei dati SIOPE;
- 14)** elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- 15)** Conto economico e Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 e relativa nota integrativa;
- 16)** relazione sulla gestione 2020;
- 17)** Rendiconto finanziario consolidato ai sensi dell'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011.

Art. 2

(Gestione della competenza dell'esercizio finanziario 2020)

- 1.** Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2020 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 7.603.571.615,93 euro dei quali furono riscossi e versati 7.074.782.991,29 euro e rimasero da riscuotere e versare 528.788.624,64 euro.
- 2.** Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 6.638.564.092,70 euro dei quali furono pagati 6.063.160.781,91 euro e rimasero da pagare 575.403.310,79 euro.

Art. 3

(Gestione dei residui dell'esercizio finanziario 2020)

- 1.** I residui attivi dell'esercizio 2019 e precedenti restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 959.450.937,11 euro dei quali furono riscossi 399.766.773,17 euro e rimasero da riscuotere 559.684.163,94 euro, che, tenendo conto delle minori entrate pari a 33.415.211,71 euro, si rideterminano al 31 dicembre 2020 in 526.268.952,23 euro.

2. I residui passivi dell'esercizio 2019 e precedenti restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 585.484.877,88 euro dei quali furono pagati 207.940.185,41 euro e rimasero da pagare 377.544.692,47 euro, che, tenendo conto dei disimpegni pari a 52.897.889,47 euro, si rideterminano al 31 dicembre 2020 in 324.646.803 euro.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2020 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 1.055.057.576,87 euro.

4. I residui passivi al 31 dicembre 2020 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 900.050.113,79 euro.

Art. 4

(Fondo pluriennale vincolato)

1. Il fondo pluriennale vincolato in entrata al 31 dicembre 2020 ammonta a 1.803.605.538,26 euro di cui 172.203.124,16 euro di parte corrente, 1.626.151.623,97 euro di parte capitale e 5.250.790,13 euro per incremento di attività finanziarie.

2. Il fondo pluriennale vincolato in spesa al 31 dicembre 2020 ammonta a 1.753.916.496,98 euro di cui 182.437.886,65 euro di parte corrente, 1.566.540.793,64 euro di parte capitale e 4.937.816,69 euro per incremento di attività finanziarie.

Art. 5

(Situazione di cassa)

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2019 ammontava a 2.529.366.104,91 euro, le riscossioni nel corso dell'esercizio finanziario 2020 sono state pari a 7.474.549.764,46 euro e i pagamenti pari a 6.271.100.967,32 euro.

2. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020 è determinata in 3.732.814.902,05 euro.

Art. 6

(Risultato di amministrazione)

1. È accertato in 2.133.905.868,15 euro l'avanzo derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 2020.

Art. 7

(Conto economico e stato patrimoniale al 31 dicembre 2020)

1. È approvato il risultato economico e le situazioni patrimoniali attive e passive al 31 dicembre 2020 come meglio specificato nell'allegato prospetto e dettagliato nella relativa nota integrativa.

2. Il risultato economico dell'esercizio è destinato alla riserva disponibile denominata "Riserva da risultato economico di esercizi precedenti".

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.